



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Ordinanza n. 72 del 15/04/2015 - 30/04/2015 Camera di consiglio del 15/04/2015
Massima n. 1:	Titolo Amministrazione pubblica – Ricorso proposto dal TAR Sicilia – Contenimento della spesa pubblica - Gestioni commissariali governative ferroviarie - Attribuzione di tutte le funzioni e dei relativi compiti alla competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Contestuale cessazione dall'incarico e dall'esercizio delle funzioni dei commissari governativi nominati - Asserita violazione dei principi di eguaglianza, ragionevolezza e buon andamento della norma censurata - Asserita arbitrarietà - Asserita lesione del diritto alla tutela giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo - Asserita carenza dei requisiti che abilitano il Governo alla decretazione d'urgenza - Insussistenza - Manifesta infondatezza della questione. Testo Viene dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 70, 77, 97 e 113 Cost. - dell'art. 21, comma 5, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 111 del 2011). La disposizione oggetto di censura delinea un nuovo assetto delle ferrovie in regime di gestione commissariale governativa, volto a favorire l'organico completamento delle procedure di trasferimento alle Regioni dei compiti amministrativi in materia, con conseguente decadenza dei commissari governativi in carica. Diversamente da quanto sostenuto dal rimettente, la disposizione censurata non mostra i



	<p>caratteri della legge-provvedimento, in quanto non ha un contenuto particolare e non produce effetti direttamente nei confronti di destinatari determinati; pertanto, non sono violati né il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, né il diritto alla tutela giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo. Non sussiste neppure la violazione degli artt. 70 e 77 Cost., in quanto la notoria situazione di emergenza economica posta a base del d.l. n. 98 del 2011 (avente ad oggetto «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria») esclude che esso sia stato adottato in una situazione di mancanza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza; la disposizione censurata, inoltre, persegue finalità di contenimento della spesa pubblica e di completamento delle procedure di trasferimento dei compiti amministrativi previsti nella materia disciplinata da tale decreto.</p>
<p>NOTE</p>	<p>Atti oggetto del giudizio</p> <p>decreto legge 06/07/2011 n. 98 art. 21 co. 5 legge 15/07/2011 n. 111</p> <p>Parametri costituzionali</p> <p>Costituzione art. 3 Costituzione art. 24 Costituzione art. 25 Costituzione art. 70 Costituzione art. 77 Costituzione art. 97 Costituzione art. 113</p>

Redattore: d.ssa Gabriella Cagnazzo
Visto: Avv. Beatrice Fiandaca

